

Rapporto di minoranza

numero	data	Dipartimento
	6 ottobre 2016	ISTITUZIONI
Concerne		

**della Commissione speciale Costituzione e diritti politici
sull'iniziativa parlamentare 18 aprile 2016 presentata nella forma
generica da Paolo Pamini e Sergio Morisoli "Eleggibilità dei municipali:
Deregulation elettorale"**

INDICE

1.	L'INIZIATIVA.....	1
2.	LE RIFLESSIONI DELLA MINORANZA COMMISSIONALE	2
3.	CONCLUSIONI.....	3

* * * * *

1. L'INIZIATIVA

L'iniziativa generica in oggetto propone l'abolizione del vincolo di domicilio nel Comune per l'esercizio della carica di municipale nei Comuni ticinesi. Per le ragioni presentate sotto, questo rapporto propone al lodevole Gran Consiglio di accettare parzialmente quest'iniziativa che comporterà una modifica delle disposizioni vigenti a livello costituzionale e legislativo.

La proposta avanzata dagli iniziativaisti Pamini e Morisoli prende esempio da ordinamenti più o meno simili già oggi riscontrabili in cinque Cantoni svizzeri (San Gallo, Turgovia, Svitto, Soletta e Vallese) nonché all'estero (per esempio in Germania, in particolare nel Land del Baden-Württemberg).

Si ricordi che oggi giorno l'art. 29 cpv. 2 Cost. TI¹ prevede che è «*eleggibile a membro di un'autorità comunale chi è domiciliato nel Comune*». L'art. 10 LEDP² dettaglia tale condizione, affermando che «*nelle elezioni popolari comunali è eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti domiciliato da tre mesi nel Comune*».

Benché nel loro testo gli iniziativaisti abbiano avanzato concrete proposte di modifica legislativa (che toccano sia la Costituzione cantonale sia la LEDP), essi hanno formalmente scelto lo strumento dell'iniziativa generica per permettere di declinare la proposta in base alle sensibilità emerse in occasione dei lavori commissionali. Il presente rapporto di minoranza è da intendersi in tal senso.

¹ Costituzione del 14 dicembre 1997 della Repubblica e Cantone Ticino, RS 131.229.

² Legge del 7 ottobre 1998 sull'esercizio dei diritti politici, RL 1.3.1.1.

2. LE RIFLESSIONI DELLA MINORANZA COMMISSIONALE

I sottoscritti firmatari propongono al lodevole Gran Consiglio di introdurre in Ticino, come primo passo, un più modesto cambiamento: l'abolizione del vincolo di domicilio **per la candidatura a municipale** di un Comune, mantenendo tuttavia la richiesta di spostamento del domicilio in caso di esito elettorale positivo accettato dal diretto interessato.

Anche se un'eventuale concretizzazione di questo principio, giusta l'art. 103 cpv. 4 LGC³, spetterà al Consiglio di Stato, la minoranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici reputa opportuno, a titolo abbondanziale e di chiarezza, indicare il tenore della modifica costituzionale che meglio sembrerebbe concretizzare, a livello di forma e di sostanza, tale principio.

ATTUALE COST. TI	PROPOSTA INIZIATIVISTI	PROPOSTA MINORANZA COMMISSIONALE
<u>Art. 29 [Diritti politici, 3. Eleggibilità] Cost. TI</u>		
¹ È eleggibile a membro di un'autorità cantonale chi ha il diritto di voto a livello federale.	¹ È eleggibile a membro di progetto un'autorità cantonale e comunale chi ha il diritto di voto a livello federale.	¹ È eleggibile a membro di un'autorità cantonale e di un esecutivo comunale chi ha diritto di voto a livello federale.
² È eleggibile a membro di un'autorità comunale chi è domiciliato nel Comune.	²È eleggibile a membro di un'autorità comunale chi è domiciliato nel Comune.	² È eleggibile a membro di un consiglio comunale o di un'assemblea comunale chi è domiciliato nel Comune.
³ I motivi di esclusione sono stabiliti dalla legge.	³ I motivi di esclusione sono stabiliti dalla legge.	³ I motivi di esclusione sono stabiliti dalla legge.
⁴ La legge stabilisce entro quali termini l'eletto non domiciliato nel Cantone deve prendervi domicilio.	⁴ La legge stabilisce entro quali termini l'eletto non domiciliato nel Cantone o nel Comune deve prendervi domicilio.	⁴ La legge stabilisce entro quali termini l'eletto non domiciliato nel Cantone o nel Comune deve prendervi domicilio.

Le modifiche proposte dagli iniziativaisti all'art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. TI sono state ritenute in parte fuorvianti, nel senso che la loro formulazione lascia presagire – anche se in realtà poi, con le susseguenti modifiche alla LEDP, la questione si chiarisce – che una persona può candidarsi anche per un legislativo di un Comune nel quale non è domiciliata. La versione della minoranza commissionale risolve questa mancanza di chiarezza, specificando chiaramente che il vincolo del domicilio è abrogato esclusivamente per gli esecutivi comunali.

L'eventuale approvazione di questa modifica costituzionale sia da parte del Gran Consiglio sia in votazione popolare necessiterà di un adeguamento dell'art. 10 LEDP.

Sul piano orizzontale, ossia con riferimento ad altri ordinamenti relativi alle elezioni comunali, quanto propone la minoranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici riflette l'esperienza pluridecennale già vissuta nei Cantoni di San Gallo, Turgovia, Soletta, Svitto e Vallese, adottandone di fatto il funzionamento. Si vedano i riferimenti alle relative leggi cantonali presentati nel testo dell'iniziativa.

³ Legge del 24 febbraio 2015 sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, RL 2.4.1.1.

Sul piano verticale, ossia con riferimento alle disposizioni che in Ticino regolano l'eleggibilità a cariche politiche cantonali, il principio proposto dai sottoscritti commissari armonizza i criteri di eleggibilità comunale con quelli a livello cantonale. Più precisamente, l'attuale art. 29 cpv. 1 Cost. TI stabilisce che *«è eleggibile a membro di un'autorità cantonale chi ha il diritto di voto a livello federale»*. Da molti decenni è infatti possibile candidarsi a Consigliere di Stato o a Granconsigliere pur avendo il domicilio fuori Cantone.

La proposta formulata nel presente rapporto raccoglie pertanto parte degli argomenti avanzati dagli iniziativaisti e sfocia in una modifica dal carattere moderato, che ha per di più il merito di stabilire un'armonizzazione con le disposizioni valide sul piano cantonale. Inoltre, essa poggia sulla positiva esperienza maturata in molti anni in altri Cantoni, che gli iniziativaisti riportano in maniera dettagliata nel loro testo.

Il maggiore beneficio di queste candidature, ossia di cittadini svizzeri aventi diritto di voto a livello federale a prescindere dal loro attuale luogo di domicilio, consiste a giudizio di chi scrive nel dinamizzare e promuovere la partecipazione attiva a livello comunale. Esattamente come è già oggi vero sul piano cantonale, anche i Comuni potrebbero attingere da un più vasto bacino di candidati. Per esempio, con riferimento ai grandi poli urbani risultati dal processo aggregativo degli ultimi anni, è difficile cogliere il motivo per cui (come è oggi il caso) per essere eletto a municipale un candidato debba essere domiciliato da tre mesi nel Comune (art. 10 LEDP) mentre un potenziale Consigliere di Stato possa tranquillamente essere domiciliato fuori Cantone al momento della candidatura e dell'elezione.

3. CONCLUSIONI

La minoranza commissionale è convinta che la qui descritta proposta possa generare interessanti e positive dinamiche nel sistema politico comunale ticinese. L'idea di permettere candidature da fuori Comune è una misura complementare alla politica di aggregazione e modernizzazione dei Comuni ticinesi in atto in questi anni, che li rafforza perché offre ai cittadini elettori di un Comune una maggiore possibilità di scelta. La proposta è stata collaudata con successo in altri Cantoni, ed è peraltro da tempo realtà a livello politico cantonale. La necessità di una modifica costituzionale permetterà un ampio dibattito pubblico al riguardo, a ulteriore rafforzamento dello spirito democratico e del senso civico che fa del Comune ticinese e svizzero un'istituzione degna di grande attenzione e promozione.

Per i motivi sopraesposti, i sottoscritti firmatari invitano il Gran Consiglio ad accogliere parzialmente l'iniziativa in esame, **nel senso di approvare il principio dell'abolizione del vincolo di domicilio per la candidatura a municipale di un Comune, mantenendo tuttavia la richiesta di spostamento del domicilio in caso di esito elettorale positivo accettato dal diretto interessato.**

L'eventuale concretizzazione di tale principio sarà compito del Consiglio di Stato, da effettuare, ai sensi dell'art. 103 cpv. 4 LGC, entro sei mesi dalla decisione parlamentare.

Per la minoranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Boris Bignasca, relatore

Aldi - Bacchetta-Cattori (con riserva)